



Sentenza n. 375/2019

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E P E R L A R E G I O N E C A L A B R I A

Composta dai seguenti magistrati:

Rita Loreto

Presidente

Quirino Lorelli

Giudice

Sergio Vaccarino

Giudice relatore

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 21807 del registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di Michele Morelli nato a Cosenza il 19 maggio 1970 e residente a Rende (CS) in Contrada Maio n. 5, C.F. MRLMHL70E19D086Y, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Alfredo Gualtieri presso il cui studio, in Catanzaro, via Vittorio Veneto, n. 48, è elettivamente domiciliato.

Uditi alla pubblica udienza del 16 aprile 2019 il relatore dott. Sergio Vaccarino, il Sostituto Procuratore Generale dott. Davide Vitale e l'avv. Alfredo Gualtieri per il dott. Morelli.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

FATTO

In seguito alla denuncia inoltrata dalla Guardia di Finanza, con atto di citazione depositato in segreteria il 18 ottobre 2018, il Procuratore Regionale ha convenuto in giudizio il dott. Michele Morelli per sentirlo

condannare al risarcimento di € 209.842,00 in favore dell'Università della Magna Graecia e di € 32.225,00 in favore dell'Azienda Ospedaliera "Pugliese Ciaccio" di Catanzaro, per un totale di € 242.067,00, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali ed alle spese del giudizio, perché nella qualità di ricercatore presso il predetto Ateneo, nonché di dirigente medico attivato presso la predetta azienda ospedaliera, svolgeva attività libero professionale non autorizzata e comunque non consentita, perché incompatibile e vietata dalla normativa di riferimento richiamata nell'atto di citazione, violando, così, il rapporto di esclusività che lo legava alle predette amministrazioni.

Emergeva, infatti, che lo stesso, titolare di partita iva, negli anni tra il 2008 e il 2016, denunciava redditi da lavoro autonomo per € 155.899,00, violando, così, il rapporto di esclusività sottoscritto con l'Università e con l'Azienda Ospedaliera.

Inoltre, l'attività investigativa consentiva di accertare l'assenza di qualsiasi autorizzazione allo svolgimento dell'attività intramoenia o extramoenia.

Il requirente imputa al convenuto quattro voci di danno; tre derivano dalla percezione, tra le componenti stipendiali, della indennità di esclusiva, della retribuzione di posizione minima unificata e della retribuzione di posizione variabile aziendale che, con riferimento al rapporto intrattenuto con l'Università della Magna Grecia, ammontano a € 71.477,25, mentre con riferimento al rapporto lavorativo con

l'Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio, ammonta ad € 14.691,84.

La quarta voce di danno pari a € 155.899,00 viene riferita ai compensi per l'attività extra-istituzionale esercitata e che, ai sensi dell'art. 53, comma 7 del d. lgs n. 165/2001 avrebbe avuto l'obbligo di riversare all'Università, proprio datore di lavoro.

Per tali fatti il convenuto è sottoposto a procedimento penale per truffa (art. 640 co. 2, n. 1, c.p.) per aver, nella sua qualità professore universitario nonché di dirigente medico con funzioni assistenziali, in rapporto di lavoro esclusivo, omesso di comunicare il contemporaneo esercizio, dal 2008 al 2015, di attività medica libero-professionale non autorizzata e non consentita.

In seguito alla notifica dell'invito a dedurre, il dott. Morelli presentava le proprie deduzioni difensive contenenti alcune eccezioni, ritenute infondate dal Procuratore regionale.

In particolare:

1) la richiesta di sospensione del processo contabile in attesa della definizione del processo penale sarebbe infondata per insussistenza della pregiudizialità penale, quale antecedente logico giuridico necessario;

2) l'eccezione di prescrizione: viene parimenti ritenuta infondata dal Requirante in quanto l'effettiva conoscibilità del danno è avvenuta in seguito alla trasmissione dell'informativa della Guardia di Finanza e, conseguentemente, l'invito a dedurre sarebbe tempestivo. Inoltre, richiamando giurisprudenza di questa Corte, ritiene configurabile un

occultamento doloso del danno;

3) l'assenza dell'elemento soggettivo: al riguardo evidenzia come appartenga al *quod minimun diligentiam* del pubblico impiegato conoscere la normativa che regola il proprio rapporto di lavoro;

4) l'eccepita errata applicazione dell'art 53, comma 7, del D. Lgs n. 165/2001: sarebbe da respingere in quanto il mancato riversamento dei compensi era da ritenersi ipotesi di responsabilità erariale già prima della novella del 2012.

Nel proprio atto di citazione il Procuratore regionale ritiene sussistenti tutte le componenti dell'illecito erariale, in quanto l'attività extra muraria svolta dal dott. Morelli è incompatibile con il rapporto di lavoro a tempo pieno ed esclusivo e con la percezione delle relative indennità additive e compensative che si ricollegano a tale regime.

Pertanto, tali indennità risultano percepite in assenza di causa e integrando prestazioni indebite costituiscono danno erariale, con la conseguenza che gli importi a tale titolo percepiti devono essere restituiti.

Con riferimento all'elemento psicologico, ritiene configurabile una responsabilità connotata da dolo, in quanto il convenuto avrebbe omesso intenzionalmente di comunicare che si trovava in una posizione di incompatibilità già prima della nascita del rapporto di lavoro a tempo pieno con l'Università della Magna Graecia di Catanzaro o che, per l'attività libero professionale svolta, non avrebbe potuto usufruire del rapporto a tempo pieno e lucrare sulle relative

indennità compensative.

Anche per tale ragione ritiene configurabile l'occultamento doloso del danno.

Afferma, inoltre, che il convenuto, avendo scelto il regime di lavoro a tempo pieno, avrebbe dovuto riversare i compensi per l'attività libero professionale svolta, destinati ad alimentare i due fondi della esclusività e della produttività, così come previsto dal richiamato art 53 D. lgs. N. 165/2001.

Con riferimento al nesso eziologico, ritiene la sua sussistenza *in re ipsa*, a causa della violazione del rapporto di esclusività.

Chiede conclusivamente la condanna del convenuto.

Il convenuto si è costituito per il tramite dell'avv. Gualtieri il quale premette che aveva formulato istanza di ammissione al rito abbreviato, ai sensi dell'art. 130 del c.g.c., con richiesta di convocazione, al fine di trovare un accordo con il Procuratore regionale sulla congruità della somma da versare, non ravvisando alcuna responsabilità rispetto a quanto contestato, né, tantomeno, il doloso arricchimento e l'occultamento doloso del danno. Avverso tale istanza il P.M. ha opposto parere negativo.

Rileva che il proprio assistito ha sempre emesso le fatture per le prestazioni fornite, ha sempre dichiarato i compensi ricevuti, convinto della liceità del proprio operato, mettendo, altresì, in evidenza che se l'Università avesse istituito gli organismi di vigilanza previsti dalla legge n. 662 del 1996 o attivato i controlli di cui al d.P.R. n. 382 del 1980,

l'eventuale irregolarità sarebbe stata immediatamente rilevata.

Preliminarmente, reitera la richiesta di sospensione del processo in attesa della definizione di quello penale, ritenendo che l'istituto della pregiudizialità sia posto a tutela del principio di non contraddittorietà dell'ordinamento giuridico, con particolare riferimento agli esiti degli accertamenti processuali.

A suo avviso l'odierno processo dovrebbe essere sospeso fino a quando gli stessi fatti materiali, oggetto del processo penale, non vengano definitivamente accertati nel corso del dibattimento.

Inoltre, pone in evidenza che è già in essere un sequestro penale e di conseguenza si potrebbe arrivare ad una duplicazione del danno nell'ipotesi di condanna in entrambi i giudizi.

Eccepisce anche la prescrizione del danno con riferimento alle somme percepite oltre il quinquennio antecedente la data di notifica dell'invito a dedurre, contestando la ricostruzione operata dalla Procura in ordine alla conoscibilità del danno e alla responsabilità dolosa con connesso occultamento dello stesso. Ciò perché la condotta antiggiuridica deve comprendere atti idonei a prevenire il disvelamento o a nascondere il danno.

A suo avviso la condotta del convenuto sarebbe caratterizzata da colpa che non impedirebbe il decorso della prescrizione.

Nel merito contesta l'impostazione accusatoria della Procura Regionale, ravvisando il comportamento omissivo dell'Università nel non aver attivato i controlli previsti dalla legge e rappresenta che il

comma 7 bis dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 è stato inserito con la novella recata dalla legge n. 190 del 6 novembre 2012, per cui solo successivamente può essere contestato al convenuto il danno erariale.

Prima di quella data oltre l'obbligo (avente natura prettamente privatistico) di refusione delle somme percepite, non potrebbe essere imputato alcun danno erariale per lesione del rapporto di esclusività.

Con riferimento all'indennità di esclusiva, all'indennità di posizione minima unificata e alla retribuzione di posizione variabile aziendale, afferma che il convenuto era dipendente solo dell'Università e in qualità di docente universitario di medicina e chirurgia è obbligato a prestare pure attività assistenziale: quest'ultima era erogata tramite l'Azienda Ospedaliera Universitaria Mater Domini di Catanzaro, per il cui svolgimento è posta a carico del servizio sanitario nazionale una quota aggiuntiva di stipendio.

Pertanto, a suo avviso, quanto percepito per lo svolgimento dell'attività assistenziale non può essere contestato come danno, ritenendo inoltre la quantificazione operata dalla procura errata, anche con riferimento alle ritenute erariali.

Relativamente all'attività libero professionale afferma che la stessa non ha interferito sull'attività di docente a tempo pieno, affermando che non vi è stata alcuna alterazione del rapporto sinallagmatico tra la retribuzione percepita e la prestazione resa.

Afferma che al dott. Morelli non può essere contestato il dolo, né, tantomeno, l'occultamento doloso del danno ma, tutt' al più, la colpa

sotto forma di negligenza per non aver verificato la normativa regolatrice l'attività di ricercatore a tempo pieno.

Chiede, in conclusione, in via principale il rigetto della richiesta di condanna. In via subordinata eccepisce la prescrizione e in via ulteriormente subordinata una quantificazione del danno in misura diversa anche con l'esercizio del potere riduttivo.

All'odierna pubblica udienza il Pubblico Ministero ha, preliminarmente, affermato che il parere negativo formulato in seguito alla richiesta di rito abbreviato va ricondotto alla stessa previsione dell'art. 130 del c.g.c. che nega la sua applicazione nell'ipotesi di doloso arricchimento che, nel caso in esame, trova conferma negli elevati emolumenti percepiti per aver esercitato attività libero professionale incompatibile.

Ribadisce che nella condotta del dott. Morelli è ravvisabile un vero e proprio dolo contrattuale per aver violato obblighi legislativamente predeterminati e per aver omesso la doverosa informazione sull'attività extraistituzionale che svolgeva.

Comunque, continua il P.M., malgrado il parere non favorevole della Procura, il convenuto avrebbe potuto sempre accedere al rito abbreviato, presentando la relativa istanza al Collegio.

Tanto premesso, passa all'esame delle eccezioni pregiudiziali proposte dalla difesa, in ordine alle quali ritiene che:

- l'eccezione di sospensione del giudizio in attesa della definizione del processo penale in corso, debba essere rigettata in quanto tutti gli elementi di prova mutuati dal processo penale sono

consistenze materiali obiettive e incontrovertibili automaticamente

valutabili e, pertanto, mancherebbe il necessario antecedente logico

giuridico necessario del processo penale rispetto a quello contabile;

- per l'eccezione di prescrizione richiama recenti approdi

giurisprudenziali di questa Corte (per tutti, sent. Sez. II Appello, n.

86/2019), secondo cui si può ritenere configurabile l'occultamento

doloso del danno, ogni qualvolta viene violato il dovere di correttezza

e buona fede che impone al pubblico dipendente di comunicare e di

richiedere l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività extra istituzionale.

In tale ipotesi, ritiene il requirente, richiamando la sentenza n. 194/2018

di questa Sezione, non vi è alcuna obiettiva conoscibilità dello

svolgimento dell'attività vietata; inoltre, la pubblica amministrazione

non ha né il potere, né il dovere di svolgere accertamenti in merito.

Comunque, ribadisce la tempestività dell'azione di responsabilità,

esercitata in seguito alla ricezione dell'informativa ad opera della

Guardia di Finanza che ha disvelato l'attività posta in essere dal

convenuto.

Sostiene, il requirente, che il comma 7 bis, introdotto all'art. 53 dalla

legge n. 190 del 2012, nulla ha mutato, trattandosi di una norma avente

una funzione ricognitiva di una giurisdizione già esistente, in quanto il

mancato riversamento delle retribuzioni poteva già prima essere

configurato come danno da mancata entrata, come affermato dalla

recente sentenza n. 82/2019 della III Sezione d'Appello di questa

Corte.

Tiene a precisare che il danno contestato con riguardo al trattamento

economico aggiuntivo, si riferisce esclusivamente all'indennità di esclusiva, alla retribuzione di posizione minima unificata e alla retribuzione di posizione variabile aziendale -quest'ultima contestata solo nel limite del 50 per cento atteso che il restante 50 per cento spetta anche nell'ipotesi di rapporto a tempo definito- e mai è stata contestata l'indennità assistenziale, c.d. indennità De Maria, spettante ai professori universitari che devono svolgere anche attività medica all'interno dei policlinici universitari.

Ribadisce il carattere doloso dell'elemento psicologico per la violazione plateale dei doveri di servizio, unitamente alla volontà dell'elemento lesivo emergente dalla circostanza che all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro il dott. Morelli abbia optato consapevolmente per il tempo pieno.

Né può essere configurato, ad avviso del requirente, un concorso colposo omissivo nell'illecito commissivo da parte dell'Università, in quanto la legge n. 662 del 1996 (norma relativa alla razionalizzazione della spesa pubblica) nel prevedere la necessità di istituire servizi di vigilanza, comunque, non imponeva alcun obbligo di effettuare le verifiche o il monitoraggio periodico sull'esercizio di attività extra istituzionale, non facilmente disvelabile, per la necessità di accedere alle banche dati dell'amministrazione finanziaria.

Neppure la norma recata dall'art. 15 del d.P.R. n. 382 del 1980 impone alla pubblica amministrazione di prevenire comportamenti aventi natura prettamente privatistica e svolti al di fuori dell'ambito lavorativo,

nel caso in esame, universitario.

Chiede, in conclusione, l'accoglimento integrale della richiesta di condanna formulata con l'atto di citazione.

L'avv. Galtieri esordisce affermando come il proprio assistito fosse consapevole della propria negligenza ma non della propria condotta dolosa e in ragione di tale negligenza aveva richiesto di accedere al rito abbreviato, convinto di essere in perfetta buona fede, non avendo mai occultato alcun provento dell'attività extra istituzionale, tant'è che la Guardia di Finanza ha rinvenuto tutte le fatture emesse e le dichiarazioni dei redditi presentate annualmente.

Pertanto, non ritiene configurabile né un comportamento doloso, né un occultamento doloso che possa incidere sulla decorrenza della prescrizione.

Né, a suo avviso, il possesso della partita IVA può essere un indice di un comportamento doloso e richiama l'attenzione sull'atto di indirizzo del precedente Ministro dell'Università, avente ad oggetto l'aggiornamento del piano anticorruzione (approvato dall'ANAC con delibera n. 1208 del 2017), nel quale si afferma, riportando un orientamento maggioritario di questa Corte dei conti, che la titolarità della partita IVA non può essere di per sé sufficiente a provare la sistematicità dell'esercizio dell'attività libero professionale, ma è necessaria la consapevolezza del suo utilizzo per l'attività non consentita.

Insiste nell'eccezione di prescrizione quinquennale, affermando che

non è ravvisabile l'occultamento doloso qualora vi sia l'inerzia dell'amministrazione che non ha esercitato i propri poteri ispettivi e di controllo e richiama, sul punto, la sentenza della Sezione giurisdizionale Lombardia, n. 14 del 2017, laddove afferma che l'Università ha specifici obblighi di controllo, che potrebbero portare, previa diffida, alla decadenza dall'impiego.

Evidenzia che il dott. Morelli non ha mai svolto il ruolo di direttore del reparto di ostetricia e ginecologia; in quanto docente universitario della facoltà di medicina, ha l'obbligo anche dell'assistenza ospedaliera, ai sensi del D. Lgs. n. 157/1999, che viene svolta presso l'azienda ospedaliera Mater Domini e per la quale viene corrisposta la cosiddetta indennità ex De Maria. Pertanto, afferma che l'unico rapporto di lavoro in essere intercorre tra il prof. Morelli e l'Università della Magna Grecia e non con l'azienda ospedaliera di supporto, presso cui viene svolta l'attività assistenziale obbligatoria soltanto a decorrere dal mese di aprile 2015.

Afferma che il comma 7 dell'art. 53, introdotto dalla legge n. 190 del 2012, secondo cui l'omesso versamento del compenso per l'attività extra-istituzionale, da parte del dipendente pubblico, costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti, è entrato in vigore il 7 dicembre 2012. Ne consegue, a suo avviso, che la natura sanzionatoria del comma in argomento non può avere efficacia retroattiva e la mancata refusione alla pubblica amministrazione dei compensi percepiti non può essere contestata al

dipendente, attesa la natura esclusivamente privatistica dell'obbligazione di refusione, soggetta alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Infine, in ordine al problema relativo al recupero delle somme al netto o al lordo delle ritenute fiscali, afferma che possono essere recuperate solo le somme effettivamente entrate nella sfera patrimoniale del dott. Morelli, citando in merito copiose sentenze anche della Sezione Calabria della Corte dei conti.

Conclude confermando le richieste formulate con l'atto scritto.

Nella sua replica il requirente, iniziando dall'ultimo argomento trattato dal difensore, afferma che secondo la giurisprudenza maggioritaria di questa Corte, tra cui anche la sentenza n. 194/2018 di questa Sezione, il recupero del danno da illecita percezione degli emolumenti e da omesso riversamento deve avvenire al lordo delle ritenute erariali perché, nel primo caso, la diminuzione patrimoniale per l'amministrazione, relativa alle differenze retributive comprende pure le ritenute erariali; nel secondo caso, relativo all'omesso riversamento, richiama la formulazione letteraria della norma che prevede la restituzione dell'intero compenso percepito e, pertanto, al lordo del carico fiscale.

Ribadisce che le somme contestate a titolo di emolumenti indebitamente percepiti si riferiscono esclusivamente alle componenti retributive spettanti per il contratto di lavoro a tempo pieno e in regime di esclusiva.

Con riferimento alla partita IVA, afferma che la stessa è un mero elemento sintomatico e ciò che è stato contestato con l'atto di citazione è l'utilizzo abusivo e fraudolento della stessa finalizzato all'esercizio di attività non consentite.

Ribadisce la sussistenza del dolo derivante dalla sottoscrizione della opzione del tempo pieno.

Con riferimento al difetto di giurisdizione per le somme percepite prima della riforma dell'art. 7, ad opera della legge n. 190 del 2012, richiama la sentenza n. 82 del 2019 della II Sezione d'Appello di questa Corte, secondo cui l'obbligo del riversamento, tanto nel regime precedente al 2012, quanto in quello successivo, non rappresenterebbe una mera sanzione ex lege ma un'ipotesi di responsabilità erariale derivante dall'esercizio di attività libero professionale non autorizzata.

Infine, non ravvisa alcun concorso omissivo da parte dell'amministrazione per non aver posto in essere le verifiche e i controlli previsti dalla legge n. 662, in quanto solo attraverso l'attività investigativa degli organi di polizia giudiziaria, come difatti è avvenuto, sarebbe potuta emergere l'attività libero professionale illecita posta in essere dal dott. Morelli.

Peraltro, anche in seguito a un giudizio controfattuale, se l'amministrazione avesse operato le verifiche e i controlli non sarebbe riuscita, comunque, a scoprire l'operato illecito posto in essere dal convenuto.

Esaurita la discussione la causa è stata posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

In via preliminare il Collegio deve esaminare l'eccezione di sospensione del giudizio contabile in pendenza del processo penale, sollevata dalla difesa del dott. Morelli, sul presupposto che i fatti contestati dal Procuratore regionale coincidano con la contestazione penale nella quale l'imputazione per truffa sarebbe conseguenza della violazione degli obblighi connessi al rapporto di lavoro in regime di esclusiva e a tempo pieno instaurato con l'Università della Magna Grecia di Catanzaro.

Sul punto il Collegio ritiene necessario premettere che i fatti perseguiti nel giudizio penale per il reato di truffa continuata (artt. 81, comma 2 e 640, comma 2, n. 1, c.p.) e quelli contestati nel giudizio contabile (violazione del rapporto di esclusività) sono assolutamente diversi, tanto da non poter ravvisare alcun rapporto di pregiudizialità che possa giustificare la sospensione del presente giudizio.

Orbene, secondo l'ormai pacifica giurisprudenza sia civile che di questa Corte dei conti (ex plurimis: Cassazione SS. UU. sent. n. 7242/2001 e n. 14670/2003; Corte dei conti, Sezioni Riunite, ordinanze n.1 e n. 3/2012, n. 4/2018 e Sez. Il Appello n. 296/2016) affinché si possa disporre la sospensione del giudizio contabile occorre che la previa definizione di un'altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice, sia imposta da una espressa disposizione di legge, ovvero che questa, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l'indefettibile antecedente

logico-giuridico dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata.

Da quanto sopra, il Collegio, non ravvisando alcun rapporto di pregiudizialità necessaria o di dipendenza con la decisione che verrà assunta dal giudice penale, come richiesto dall'art. 106 del c.g.c., rigetta la presente istanza.

Sempre in via preliminare è necessario scrutinare l'eccezione di prescrizione del danno proposta, in quanto ad avviso della difesa, non potendosi ravvisare alcun occultamento doloso, sarebbe già maturato il termine di prescrizione, relativamente alle somme percepite in data antecedente il quinquennio decorrente dalla data (11 maggio 2018) di notifica dell'invito a dedurre.

Secondo l'assunto difensivo tutte le somme percepite fino al mese di aprile 2013, sarebbero coperte dalla prescrizione, non essendo intervenuto, medio tempore, alcun atto interruttivo della stessa ad opera dell'Università di Catanzaro.

Orbene, premesso che ai sensi dell'art. 2935 c.c. la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, occorre accertare se nel caso in esame possa configurarsi un'ipotesi di occultamento doloso del danno che impedirebbe il decorso della stessa fino al giorno del suo disvelamento, così come prospettato dal requirente nel suo atto di citazione.

Tale accertamento, nel presente giudizio, deve essere effettuato indipendentemente dalla imputazione penale, laddove viene contestato il reato di truffa, reato in cui la punibilità è rivolta a tutte

quelle condotte ingannatorie (mediante artifici o raggiri) idonee a indurre in errore il loro destinatario e, conseguentemente, causative di un ingiusto profitto altrui, in danno della persona offesa.

Quello che invece rileva nel presente giudizio contabile è la violazione di un preciso obbligo giuridico di verità che può derivare oltre che da una dichiarazione falsa anche da un'omessa comunicazione.

Ebbene, nel caso in esame, pur apprezzando lo sforzo argomentativo della difesa, ritiene il Collegio che nella condotta del convenuto possa essere ravvisato quel *quid pluris* che integra l'occultamento doloso del danno. Ciò in quanto l'omessa richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell'attività privata extra-muraria, come pure l'aver esercitato l'opzione per il tempo pieno da parte del dott. Morelli, attraverso propria dichiarazione autografa, ha impedito all'Università catanzarese la potenziale conoscibilità della condotta antiggiuridica, prima della trasmissione dell'informativa da parte della Guardia di Finanza.

Né la potenziale conoscibilità può ricavarsi dalla circostanza che il convenuto ha sempre emesso regolari fatture per l'attività svolta e ha sempre inoltrato le dichiarazioni dei redditi annuali, perché, a fronte di un obbligo giuridico di informazione che grava sul dipendente, certamente non può gravare sull'Università un onere di ricerca e acquisizione delle dichiarazioni dei redditi dello stesso, al fine di accertare eventuali condotte illecite poste in essere.

Per quanto sopra la decorrenza della prescrizione non può che coincidere con la trasmissione, il 23 febbraio 2018, della notizia *damni*

alla Procura regionale.

Pertanto, atteso che l'invito a dedurre è stato notificato al convenuto il 23 maggio 2018, il Collegio rigetta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa.

Esauriti gli aspetti preliminari di rito e di merito, il Collegio deve valutare, nella fattispecie concreta, se vi sia stato o meno un danno erariale, dovendo altresì accertare la responsabilità amministrativa del convenuto nella causazione del danno, previa verifica della compresenza del nesso di causalità nella condotta commissiva od omissiva tenuta dal medesimo ed in presenza del requisito del dolo o della colpa grave.

Il Procuratore Regionale contesta al convenuto una prima voce di danno erariale che si riferisce alla percezione delle componenti retributive dovute per l'opzione del rapporto di esclusività, consistenti nella "indennità di esclusiva", nella "indennità di posizione minima unificata" e nella "retribuzione di posizione variabile aziendale", per un totale, per il periodo dal 2008 al 2015, di € 86.169,09.

Una seconda voce di danno, ad avviso del requirente, deriva dallo svolgimento, nella qualità di medico professore universitario in rapporto di esclusività, di attività libero-professionale non autorizzata e comunque non consentita e incompatibile, per la quale ha percepito dal 2008 al 2015 redditi da lavoro autonomo per un totale € 155.899,00, come risultante dalle relative dichiarazioni acquisite dall'Anagrafe Tributaria.

Dall'esame della documentazione allegata dal Procuratore regionale al

proprio atto di citazione, si rileva che il dott. Morelli, prima in qualità di medico ricercatore (dall'anno 2006 e poi confermato, dopo il triennio, nel 2009) e, successivamente di medico con incarico di dirigenza apicale per responsabile di U.O. di Ginecologia Oncologica, ha percepito gli emolumenti sopra citati ricollegati proprio al regime di esclusività con l'ente pubblico nel cui favore sono espletate le attività lavorative.

Sul piano dell'inquadramento giuridico, il ricercatore universitario trova la sua disciplina nel d.P.R. n. 382/1980, ma è solo in seguito al D.L. n. 57 del 1987, convertito con modificazioni dalla L. n. 158 del 1987, che la facoltà di scelta tra il tempo pieno e il tempo definito, di cui all'art. 11, viene estesa anche ai ricercatori universitari (art. 1, comma 2: "I ricercatori confermati possono optare tra il regime a tempo pieno e il regime a tempo definito).

Afferma l'art. 11 che *"Il regime a tempo pieno: a) è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale e di consulenza esterna e con la assunzione di qualsiasi incarico retribuito e con l'esercizio del commercio e dell'industria; sono fatte salve le perizie giudiziarie e la partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca nonché le attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale purché prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali"*.

La disciplina recata dal predetto d.P.R. va integrata con le disposizioni

di cui al D. Lgs. n. 517 del 1999 che disciplina i rapporti tra il Servizio Sanitario Nazionale e le Università (applicabile al personale medico universitario “convenzionato” e “strutturato” con il S.S.N ai sensi del comma 3 dell'art. 5), prevedendo, per coloro che optano per il tempo pieno, la possibilità di scelta tra l'attività assistenziale intramuraria (attività assistenziale esclusiva) e l'attività libero-professionale intramuraria (art. 5, comma 7).

Il successivo comma 12 del medesimo articolo, invece, afferma che lo svolgimento dell'attività libero-professionale extra-muraria comporta l'opzione per il tempo definito.

Tale impianto normativo, di fatto, resta immutato anche con l'entrata in vigore della L. n. 240 del 2010 (c.d. legge Gelmini), il cui art. 6, comma 12, conferma la possibilità per i professori e i ricercatori a tempo definito di svolgere attività libero-professionale e di lavoro autonomo anche continuative, purché non vengano a determinarsi situazioni di conflitto di interesse con l'Ateneo di appartenenza.

In aggiunta alla citata normativa di settore va evidenziato che il generale divieto per un pubblico dipendente di svolgimento di lavoro autonomo trova il suo fondamento nell'art. 98 della Costituzione e negli articoli 60 e ss. del d.P.R. n. 3 del 1957 (T.U. Impiegati Civili dello Stato) successivamente trasfusi nel T.U. n. 165 del 2001 (art.53).

Dal quadro normativo sinteticamente tracciato emerge in tutta evidenza che il principio fondamentale è quello della esclusività del rapporto lavorativo, e cioè che con la Pubblica Amministrazione può intercorrere un solo rapporto di lavoro.

Lo svolgimento dell'attività libero professionale da parte del dipendente pubblico assume, perciò, natura eccezionale, perché soggetta ad una disciplina di tipo autorizzatorio, che rende lecito e legittimo lo svolgimento di detta attività al di fuori della struttura pubblica o anche all'interno della stessa, nei limiti, ovviamente, delle prescrizioni contenute nella concessa autorizzazione, e che rende, al contrario, illecito ed illegittimo lo svolgimento delle attività libero professionali quando esse siano svolte senza aver ottenuto la citata autorizzazione ovvero in contrasto ed in violazione della autorizzazione ricevuta.

Nella fattispecie in esame la verità processuale emersa e, peraltro, mai negata dal convenuto, è che lo stesso, pur chiedendo e ottenendo dall'Università che il rapporto fosse qualificato come esclusivo, viceversa, in spregio degli obblighi assunti, esercitò la fiorente e ben remunerata attività privatistica presso gli studi privati in Rende (CS), in via Morelli, n. 21 e nel Comune di Tiriolo (CZ), loc. Sarrottino.

L'ampia documentazione probatoria che la Procura regionale ha acquisito tramite la Guardia di Finanza (copie delle dichiarazioni dei redditi, elenco delle ricevute emesse, registri iva) è idonea a dimostrare la violazione costante e reiterata da parte dell'odierno convenuto del "patto di fedeltà" stipulato con l'Amministrazione Universitaria da cui dipendeva.

Al riguardo non è revocabile in dubbio, come emerge chiaramente dal quadro normativo richiamato, che il rapporto a cui doveva attenersi il Morelli fosse di esclusività con l'Università.

Nel caso di specie, tenuto conto di quanto sopra indicato, il dott. Morelli

è risultato, quindi, essere in una grave situazione di inadempimento dei doveri di servizio e di incompatibilità specifica rispetto allo status di dipendente pubblico con rapporto di lavoro e di servizio esclusivo con l'Università della Magna Grecia, con la quale - sotto il profilo, in particolare, della violazione del dovere di esclusività - si è venuto a trovare in una palese ed evidente situazione di conflitto di interessi.

Come accertato dal Pubblico Ministero, attraverso l'attività investigativa effettuata dalla Guardia di Finanza, il prof Morelli ha percepito in busta paga, da parte dell'Università della Magna Grecia, nel periodo intercorrente tra il 1^a giugno 2008 e il 10 aprile 2015, € 53.709,92 a titolo di indennità di esclusività ed € 17.767,33 a titolo di indennità di posizione minima unificata, per un totale di € 71.477,25.

Con riferimento a quest'ultima indennità, come è dato evincere sia dalla *notitia damni* della Guardia di Finanza, e sia dall'atto di citazione del requirente, il Collegio rileva che l'importo è stato correttamente addebitato sulla base della differenza tra quanto effettivamente percepito dal convenuto e quanto gli sarebbe, comunque, spettato se avesse optato per il tempo definito.

Si mette, inoltre, in evidenza che tali emolumenti includono anche le somme dovute per l'attività assistenziale per la quale il dott. Morelli era stato attivato, prima, presso la Fondazione "Tommaso Campanella", successivamente presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria "Mater Domini" e, infine presso l'Azienda Ospedaliera "Pugliese-Ciaccio". Ciò in quanto le stesse erano state anticipate in via surrogatoria dall'Università, perché unico datore di lavoro del convenuto.

Successivamente, dal mese di aprile 2015 e fino al 2016, l'Azienda Ospedaliera "Pugliese-Ciaccio" ha provveduto ad erogare al dott. Morelli € 8.694,90 a titolo di indennità di esclusiva, € 3.085,54 a titolo di retribuzione di posizione minima unificata e € 2.911,40 a titolo di retribuzione di posizione variabile aziendale, per un totale di € 14.691,84, anche quest'ultime addebitate per differenza rispetto a quanto sarebbe stato in ogni caso dovuto nel caso di opzione per il tempo definito.

Tali indennità, è bene ricordare, sono unicamente destinate a remunerare i minori guadagni per quei medici che, scegliendo il rapporto esclusivo a tempo pieno, rinunciano ad esercitare l'attività libero-professionale intra-muraria.

Per quanto sopra, la somma totale di € 86.169,09, differenza tra quanto percepito dal dott. Morelli in rapporto di esclusività e quanto, viceversa, questi avrebbe dovuto percepire in regime di non esclusività, costituisce certamente danno erariale, in quanto indebitamente percepita in ragione della violazione dolosa del sinallagma contrattuale instaurato con l'Università della Magna Grecia e con l'Azienda Ospedaliera "Pugliese-Ciaccio".

In relazione a tali indennità la difesa del convenuto ha paventato la possibilità che il requirente abbia contestato pure la percezione della così detta indennità "ex De Maria".

Quest'ultima venne introdotta dall'art. 31 del d.P.R. n. 761 del 20 dicembre 1979 ed estesa al personale docente universitario e ai ricercatori ad opera dell'art. 102 del d.P.R. n. 382/1980, secondo cui

“al personale universitario che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti di ricovero e cura convenzionati è corrisposta una indennità nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle UU.SS.LL. di pari funzioni, mansioni ed anzianità; analoga integrazione è corrisposta sui compensi per lavoro straordinario e per le altre indennità previste dall'accordo nazionale unico escluse le quote di aggiunte di famiglia...(omissis). Al personale universitario si applicano, per la parte compatibile, gli istituti normativi di carattere economico disciplinati dal richiamato accordo nazionale unico”.

Tale indennità venne poi abrogata e sostanzialmente riformulata ad opera dell'art. 6 del d.P.R. n. 517/1999, secondo cui al personale universitario in servizio presso Aziende ospedaliere *“si riconosce, oltre ai compensi legati alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti, oltre al trattamento economico erogato dall'università:*

a) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico;

b) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza, nonché all'efficacia nella realizzazione della integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca”.

Ora è di tutta evidenza che tale indennità “ex De Maria”, avente natura indubbiamente perequativa nulla ha a che vedere con le indennità corrisposte in seguito alla scelta del rapporto lavorativo a tempo pieno

e in regime di esclusiva, uniche indennità che il requirente ha contestato al convenuto nel suo atto di citazione.

Per quanto concerne la seconda voce di danno, relativa all'espletamento dell'attività libero-professionale extra-muraria e senza autorizzazione, viene in rilievo la violazione delle norme sul tempo pieno di cui all'art. 11 del d.P.R. n. 382 del 1980.

Infatti, l'attività libero professionale extra-muraria è incompatibile non solo con il rapporto esclusivo e a tempo pieno, ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge n. 662/1996, ma anche con l'esercizio della libera professione intra-muraria dopo aver assolto il proprio debito orario, ai sensi dell'art. 72, comma 7, della legge n. 448 del 1998.

Appare di tutta evidenza come, al fine di esercitare attività libero professionale extra-muraria, il convenuto avrebbe dovuto optare per il rapporto di lavoro a tempo definito e formalizzare tale scelta con apposita domanda al rettore dell'Università, almeno sei mesi prima dell'inizio di ogni anno accademico, in quanto, la scelta del tempo pieno (ai sensi del comma 5, lett. a), dell'art. 11 prima richiamato e ora art. 6 della Legge Gelmini), non consente al professore universitario lo svolgimento di attività libero professionale.

Inoltre, al di là delle specifiche norme di settore per i professori e i ricercatori universitari medici, vige, come per tutti i pubblici impiegati, il regime delle incompatibilità, recato dal titolo V (articoli 60 e seguenti) del testo unico sul pubblico impiego, (d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3) e, successivamente, dal d. lgs. n. 165/2001, il cui art. 53 è volto ad assicurare l'esclusività del lavoro a favore della pubblica

amministrazione

Il predetto art. 53, al comma 7, (come modificato dall'art. 1, comma 42, della legge n. 190/2012) ha disposto che *“I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti”*.

Sempre l'art. 53, al comma 7-bis (introdotto dall'art. 1, comma 42, legge n. 190/2012) ha precisato che *“L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti”*.

Su tale novella, il Collegio, disattendendo quanto ritenuto dalla difesa, ritiene di condividere l'assunto del Procuratore regionale che vede nella stessa, un'attività legislativa ricognitiva di una giurisdizione di responsabilità già esistente nei confronti dei pubblici dipendenti.

E la correttezza di tale interpretazione trova conferma nella sentenza n. 25769/2015 della Corte di Cassazione e nella successiva n. 25975/2017 nella quale viene affermato che *“Questa disciplina (art 53, D. Lgs. 165/2001) – secondo cui è da escludere in radice l’attribuibilità dei compensi al dipendente, a prescindere da un procedimento penale o meno e da una sospensione o meno del rapporto di lavoro – si deve considerare del tutto conforme alla Costituzione (arg. ex Corte cost. sentenze n. 145 del 2002 e n. 206 del 1999), in quanto la condotta del dipendente pubblico consistente nello svolgimento di incarichi non autorizzati incide sull’esercizio delle mansioni e oltre ad essere valutabile in sede disciplinare è anche fonte di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti, se il dipendente non riversi i relativi compensi all’Amministrazione di appartenenza essendo irrilevante che i fatti siano anteriori all’entrata in vigore del D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 7 bis, poiché questo è stato aggiunto dalla legge n. 190 del 2012 solo per confermare la sussistenza della giurisdizione contabile (Cass. SU 22 dicembre 2015, n. 25769)”*. Negli stessi termini anche la giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis: Sez. Emilia-Romagna, sent n. 125/2018; Sez. I Appello, sent n. 97/2018) secondo cui il comma 7 bis non ha natura innovativa, ma meramente ricognitiva.

Questa Sezione concorda con quanto affermato dalla Sezione I d’Appello nella sentenza n. 255/2018, secondo cui *“la funzione della norma (art. 53, comma 7) è proprio quella di introdurre una fattispecie di tutela rafforzata, in materia di incompatibilità, che si concretizza nella*

individuazione di una condotta tipizzata, cui presuntivamente, ex lege, viene ricollegato un danno erariale, quantificato in relazione alle somme percepite per lo svolgimento dell'attività extra-istituzionale non autorizzata, verosimilmente in ragione della difficoltà, in casi del genere, di dimostrare la sussistenza del danno e di pervenire ad una sua esatta quantificazione". Inoltre, la medesima Sezione afferma che "L'art. 53, comma 7 bis, ribadisce la giurisdizione della Corte dei Conti sulla omissione del versamento da parte del dipendente, che non viene in rilievo quale condotta autonoma rispetto all'esercizio di funzioni extra-istituzionali svolte senza autorizzazione, ma rileva quale momento di attualizzazione del danno, ferma restando la possibilità di valutazione di altri e diversi profili di nocumento erariale".

Inoltre, si ritiene utile richiamare quanto affermato dalla sentenza n. 82/2019 della Seconda Sezione d'Appello di questa Corte, secondo cui *"L'obbligo di versamento - tanto nel regime precedente al 2012 che in quello successivo - che consegue alla mancata richiesta di autorizzazione all'amministrazione, non rappresenterebbe, quindi, una mera sanzione ex lege, ma - come ben precisa la norma del 2012 - "costituisce ipotesi di responsabilità erariale" che, al di là della misura del danno consistente nel mancato versamento (ovvero nella mancata entrata per l'amministrazione che ha il corrispondente obbligo di imputare la somma incamerata al fondo perequativo dei dipendenti), ed all'ovvia sussistenza del rapporto di servizio, deve integrare gli altri requisiti della responsabilità amministrativa".*

Infatti, la sistematica sottrazione delle energie lavorative presso

l'amministrazione d'appartenenza appare idonea a determinare la grave compromissione del rapporto sinallagmatico, oggetto del presente giudizio.

Pertanto, tutte le prestazioni per l'attività extra-istituzionale libero professionale svolte dal dott. Morelli nei confronti di soggetti privati, diversi dalla propria amministrazione e in assenza della necessaria, preventiva autorizzazione, devono essere considerate produttive di danno erariale, commisurabile nella misura dei compensi ottenuti.

E ciò in base ai principi generali che rendono illegittima la percezione di emolumenti e compensi per attività extra lavorative espletate dal pubblico dipendente, non previamente autorizzate dal datore di lavoro.

Quanto indebitamente introitato deve essere restituito all'Amministrazione nella misura predeterminata dall'art. 53, comma 7, e cioè nella sua integrità.

Né si può convenire con quanto affermato dal difensore circa la natura privatistica dell'obbligazione restitutoria di cui al comma 7. Tale tesi, propugnata da più remota giurisprudenza di questa Corte, (Sez. Lombardia n. 31/2012, Sez. Trento n. 66/2010 e n. 55/2009), trovava il proprio fondamento nell'interesse meramente lavoristico dell'obbligazione di refusione, in quanto la violazione del dovere di esclusività dava luogo ad un credito del datore di lavoro che si riteneva non riconducibile all'esercizio di funzioni pubblicistiche.

La più recente giurisprudenza che, invece, il Collegio ritiene di far propria, ritiene che il comma 7 in commento *“regola legittimamente il prevalente buon funzionamento dell'azione pubblica e del leale ed*

imparziale rapporto tra datore pubblico e suoi dipendenti, in ossequio all'esclusività tendenziale sancita dall'art. 98 cost. (Sez. giurisdizionale Lombardia n. 223/2016)".

Il precetto costituzionale secondo cui "i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione", "introduce il vincolo inderogabile di esclusività della prestazione lavorativa a favore del datore pubblico, per preservare le energie del lavoratore e tutelare il buon andamento della p.a. che risulterebbe turbato dall'espletamento da parte di propri dipendenti di attività imprenditoriali caratterizzate da un nesso tra lavoro, rischio e profitto. La totale dedizione del pubblico impiegato alle mansioni proprie dell'ufficio non consente, in definitiva, l'esercizio di attività collaterali che possano compromettere l'efficienza e l'indipendenza delle pubbliche funzioni" (Corte dei conti, Sez. II d'Appello, sent. n. 86/2019).

Nel merito, pertanto, l'intera somma pari a € 155.899,00, percepita tra gli anni dal 2008 al 2015, a seguito dello svolgimento dell'attività libero professionale in assenza di autorizzazione, come accertata dalla Guardia di Finanza attraverso le annuali dichiarazioni dei redditi, deve essere considerata danno erariale con conseguente condanna per il dott. Morelli all'integrale restituzione della stessa all'Università con il fine di incrementare il fondo destinato alla produttività o di altri fondi equivalenti (art. 53, comma 7 richiamato).

Circa l'elemento psicologico, il Collegio non può che imputare al Morelli una responsabilità connotata da dolo avendo posto in essere scientemente e consapevolmente una condotta idonea a trarre in

inganno i propri datori di lavoro per il perseguimento di personali interessi.

Chiara ed inequivoca la normativa violata, tanto quella generica applicabile a tutti i pubblici dipendenti, quanto quella di settore applicabile al personale universitario e a quello dipendente dal S.S.N., di tal ch  non pu  essere opposta alcuna esimente o causa di giustificazione. Tanto pi  che lo stesso convenuto nel suo atto di scelta del regime d'impegno a tempo pieno, richiama espressamente l'art. 11 del D.P.R. n. 382 del 1980 e l'art. 1 della Legge n. 158 del 1987.

La connotazione dolosa della condotta posta in essere trova pure riscontro nella copiosa giurisprudenza di questa Corte in casi analoghi (Sez. Calabria, sentenze. n. 266/2014 e n. 239/2012; Sez. Lombardia, sent. n. 12/2017 e n. 165/2015; Sez. Liguria, sent. n. 85/2014).

Inoltre, richiamando quanto affermato in altra parte della presente sentenza, oltre alla condotta dolosa, al dott. Morelli va pure contestato l'occultamento doloso del danno, in considerazione della natura non veritiera della predetta dichiarazione di scelta del regime lavorativo, come atto specificamente posto in essere al fine di nascondere il danno.

Condotta dolosa tesa all'occultamento e ravvisabile anche in relazione alla circostanza che il convenuto non ha mai richiesto alcuna autorizzazione, n , tantomeno, ha mai richiesto di passare in regime di tempo definito.

N  l'occultamento doloso pu  venire meno per il solo fatto che il dott. Morelli ha regolarmente fatturato tutte le prestazioni e indicato nelle

proprie dichiarazioni dei redditi tutti i compensi percepiti.

Premesso che le dichiarazioni dei redditi confluiscono, ai fini fiscali, nella banca dati dell'Agenzia delle Entrate, né l'Università, né, tantomeno, l'Azienda Sanitaria, presso la quale era stato attivato assistenzialmente, hanno alcun potere ispettivo o di controllo sui dati fiscali o l'obbligo di effettuare accertamenti su altre eventuali attività lavorative del proprio personale dipendente.

In altri termini gravava sul convenuto un doveroso obbligo informativo prima dell'esercizio dell'attività extra-istituzionale, nei confronti delle amministrazioni datrici di lavoro.

Né sul punto la difesa ha offerto una prova contraria come, del resto, nessuna prova è stata fornita in ordine alla conoscenza da parte degli organi apicali, tanto dell'Università che dell'Azienda Sanitaria, dell'attività professionale esercitata *contra legem* dal convenuto.

Parimenti non può essere ravvisato, come prospettato dalla difesa, un concorso omissivo nell'illecito commissivo a carico dell'Università, per non aver tempestivamente attivato gli organi di vigilanza previsti dalla legge.

Premesso che l'art. 1, comma 62, della legge n. 662 del 1996 non obbliga la pubblica amministrazione ad effettuare controlli sul proprio personale, ma prevede solo la possibilità che gli istituendi servizi ispettivi effettuino controlli a campione, sarebbe giuridicamente abnorme ribaltare, anche parzialmente, sulla pubblica amministrazione la responsabilità derivante dal compimento di un'attività illecita del dipendente, al di fuori del proprio orario di servizio.

Nessun dubbio, inoltre, può esserci sulla sussistenza del nesso di causalità tra la condotta e l'evento dannoso, per il solo fatto che trattandosi di un inadempimento contrattuale, il nesso è ravvisabile nella stessa volontaria violazione delle regole che presidiano il rapporto di lavoro a tempo pieno e in regime di esclusiva.

Sulla quantificazione del danno operata dall'Ufficio di Procura, la difesa del convenuto propugna la tesi che l'eventuale riversamento deve essere effettuato al netto delle ritenute erariali e cioè nel limite di quanto effettivamente percepito dal dott. Morelli.

In merito il Collegio osserva che la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Lavoro, sent. n. 7343/2010) e quella ormai maggioritaria di questa Corte (ex multis, Sez. II App. n. 82/2019 e n. 536/2018; Sez. III App. n. 396/2016 e Sez. I App. n. 280/2017) affermano che l'articolo 53, comma 7, del D. Lgs. n. 165 del 2001, si riferisce al "*compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte*" e, quindi, al corrispettivo dell'attività non autorizzata al lordo dell'imposta sul medesimo dovuta, restando irrilevanti le eventuali ritenute fiscali o previdenziali.

Conclusivamente l'atto di citazione del Procuratore regionale deve essere accolto e per l'effetto il dott. Morelli Michele va condannato al risarcimento del danno complessivo di € 242.067,00, dei quali € 209.842,00 in favore dell'Università degli Studi Magna Grecia ed € 32.225,00 in favore dell'Azienda Ospedaliera "Pugliese-Ciaccio", oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo dalla data dei singoli pagamenti e agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando, condanna il prof. Morelli Michele al risarcimento del danno complessivo di € 242.067,00, dei quali € 209.842,00 in favore dell'Università degli Studi Magna Grecia ed € 32.225,00 in favore dell'Azienda Ospedaliera "Pugliese-Ciaccio", oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali come in parte motiva.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 1.273,22 *milleduecentosettantatre/22*

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 16 aprile 2019.

Il Relatore

Il Presidente

f.to Sergio Vaccarino

f.to Rita Loreto

Depositata in segreteria nei modi di legge.

Catanzaro, 19.09.2019

Il Funzionario

f.to Dott.ssa Stefania Vasapollo